



**100 cause
per i diritti
degli esposti**

**Elezioni,
confronto
Illy - Tondo**

**Bonificato l'amianto
all'ospedale militare**

**Il 5 per mille
per l'AEA FVG**

Editoriale

Continua la battaglia per gli esposti



All'inizio di febbraio, siamo stati invitati a Roma, assieme alle AEA più rappresentative, per affrontare la situazione stagnante dei problemi storici e datati della Legge 257/92 e successive modifiche sull'amianto. Un primo approccio con parlamentari appartenenti a diverse forze politiche e qualche sindacalista, per cercare di risolvere

l'ultra decennale problema degli esclusi ai benefici previsti per quanti professionalmente esposti all'amianto ed in caso di morte, degli eredi o aventi diritto.

Ricordo a tutti, che già da diversi anni e in tutte le sedi istituzionali, abbiamo chiesto di stralciare dal provvedimento legislativo presentato dal Senatore Felice Casson il problema dei pensionati ante '92 le loro vedove e/o aventi diritto e risarcirli quanto prima in quanto in fase di estinzione, soprattutto a causa del costante aumento delle malattie amianto-correlate con particolare incidenza del "mesotelioma".

Il neo costituito "Fondo per le vittime dell'amianto", rafforzato dal consistente "Tesoretto" INAIL (14 miliardi di euro), potrebbe essere usato in favore di quanti sono in possesso della certificazione INAIL per un periodo di esposizione superiore ai 10 anni.

Lo stesso fondo dovrebbe risarcire quanti hanno già contratto e riconosciuta dall'INAIL, una malattia amianto correlata come ad esempio le "placche pleuriche" ed ispessimenti riconosciuti in misura irrisoria che va dal 0,01 al 0,05 % e pertanto non indennizzabile con l'attuale normativa vigente.

Di tale argomenti si è discusso anche a Roma nei giorni 16 e 17 ottobre 2007 alla Camera ed al Senato, dove il s'è svolta anche una manifestazione di protesta davanti al Senato della Repubblica, a cui noi abbiamo partecipato con oltre 400 persone in rappresentanza di tutte le AEA italiane, per sensibilizzare tutte le forze politiche sul grave e trascurato problema.

Lo scorso 24 dicembre è stata approvata la Legge n.247 sul "Welfare" che con l'art. 1, commi 20/21/22, ha apportato delle modifiche sostanziali alla Legge precedente sull'amianto limitando ancora il diritto ai benefici ad una platea ristretta, la cui corretta applicazione, sarà resa nota nei particolari per definire i destinatari alla fine di febbraio 2008.

Nel corso del 2008 abbiamo avuto inoltre numerosi incontri con l'INAIL Provinciale e Regionale - CON-TARP, risolvendo positivamente purtroppo pochi casi, nonostante la nostra richiesta alla Prefettura del 12 giugno 2007 finalizzata a promuovere un tavolo di confronto. Siamo stati quindi convocati dal Vice Prefetto dott. Giardina il 5 settembre 2007 il quale ci ha comunicato l'indisponibilità da parte dell'Istituto a dirimere le situazioni critiche irrisolte riguardanti i nostri associati.

Il 21 settembre 2007, ha segnato un duro colpo alla nostra Associazione in quanto è venuto a mancare una persona che ha dedicato la sua vita a favore delle vittime dell'amianto e non solo, parlo naturalmente del scienziato amico prof. Lorenzo Tomatis al quale non solo noi, ma tutto il mondo deve eterna riconoscenza, noi non lo dimenticheremo mai. Il 24 settembre si è svolta a Monfalcone la terza Conferenza della Commissione Regionale Amianto, con un resoconto sul lavoro svolto lusinghiero, ma sembra (a mio modo di vedere) poco apprezzato dall'Assessore e forse ignorato dalla Giunta e Consiglio Regionale. Il giorno 15 ottobre 2007 è scaduto il mandato di questo organo e si spera che lo stesso venga quanto prima ricostituito, magari con dei finanziamenti congrui affinché il lavoro svolto dalla Commissione possa tradursi in fatti concreti per la salvaguardia della salute della popolazione intera. Il 13 ottobre, grazie al finanziamento del Centro Servizi Volontariato della Regione, al contributo dell'assessore regionale Roberto Antonaz e alla collaborazione dell'Autorità Portuale, abbiamo promosso un convegno e una tavola rotonda sui problemi dell'amianto. Gli ospiti, tutti di alto livello, hanno relazionato sui singoli temi, in maniera eccellente riscotendo largo e meritato consenso da parte di un pubblico molto qualificato, a partire dalle cariche istituzionali presenti assieme agli associati e semplici cittadini interessati al problema "amianto".

Infine la conferma che nelle prossime settimane trasferiremo la nostra sede, in quanto la Provincia ci ha dato l'avviso di sfratto. Come vi abbiamo preannunciato sull'ultimo numero del giornale abbiamo individuato i nuovi uffici al II° piano di via Filzi 17 e fra qualche settimana li inaugureremo.

Aurelio Pischianz
Presidente AeA FVG

Cortale, nuovo primario della Chirurgia Toracica

L'Associazione Esposti Amianto Regione F.V.G. di Trieste, con tutti i suoi 1500 soci si complimenta con il professor Maurizio Cortale, per il nuovo prestigioso incarico di primario della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica dell'Ospedale di Cattinara, e gli augura con estrema semplicità e tanta stima un Buon Lavoro.



Quasi 100 cause per i diritti delle vittime dell'amianto

“Sono ormai quasi 100 i soci dell'Associazione Esposti Amianto FVG di Trieste che, in meno d'un mese, si sono affidati al prof. avv. Ezio Bonanni, del foro di Roma, per cercare di ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali e il risarcimento dei danni e quanto altro dovuto, per i lavoratori esposti all'amianto”.

L'annuncio è stato dato in una nota dal presidente Aurelio Pischianz e dal vice presidente dell'Associazione Esposti Amianto FVG Claudio Grizon.

“A scatenare tutti questi ricorsi – spiega Claudio Grizon, vice presidente dell'AEA FVG - oltre alle annose, estenuanti ed infruttuose pratiche amministrative avviate dai nostri soci con gli enti previdenziali, si sono aggiunte alcune norme che compromettono i diritti degli esposti, inserite dal governo Prodi nel provvedimento sul welfare alla fine dello scorso dicembre, che dovrebbero entrare in vigore a seguito dell'adozione di un decreto che speriamo possa attutirne i danni”.

e Daniela Alfonsi che, in rappresentanza dei rispettivi gruppi parlamentari, lo scorso 5 febbraio hanno ricevuto in Senato, le associazioni degli esposti provenienti da varie zone d'Italia.

In tale sede gli esposti del Friuli Venezia Giulia sono stati rappresentati, unitamente ad altre sigle sindacali, dall'Avv. Ezio Bonanni, il quale ha espresso la nostra viva sorpresa, richiamando il rispetto dei diritti costituzionali, rievocando anche il principio dei diritti quesiti, riproposto a suo tempo anche dal governo Berlusconi, con l'art. 3 comma 132, Legge 350/03.

Il gruppo dei senatori in rappresentanza dei gruppi parlamentari di maggioranza ha pregato l'Avv. Bonanni di elaborare un testo e relativo al fondo vittime dell'amianto, istituito con l'ultima finanziaria, e in tema di benefici previdenziali per esposizione all'amianto.

L'Avv. Bonanni, richiamando i principi costituzionali e una interpretazione teleologica, sistematica e



“Dopo le due assemblee informative – ricorda il presidente Pischianz - promosse nel mese di gennaio dall'Associazione a Trieste, alle quali hanno partecipato almeno 400 persone, l'attività di informazione ed assistenza ai soci sta proseguendo, grazie all'attivazione di un servizio di consulenza legale in sede, che supporta l'avv. Bonanni nella predisposizione delle pratiche per le persone interessate”.

“Con la collaborazione dell'avv. Ezio Bonanni – sottolineano Pischianz e Grizon - consulente dell'AEA nazionale e di numerose sigle sindacali, interessate dal problema amianto, nonché professore in diritto del lavoro, faremo valere anche in sede giurisdizionale l'illegittimità costituzionale delle nuove norme che ci sembrano generiche, irrazionali e indecifrabili”.

La poderosa voce dei lavoratori e dei cittadini esposti ha trovato riscontro nei senatori Felice Casson

logica della norma, ha elaborato due bozze del provvedimento che sono state inviate al sen. Casson affinché, come promesso, se ne faccia interprete nei confronti del governo prima della fine della legislatura.

“Confidiamo e speriamo – concludono Pischianz e Grizon – in un impegno seppur tardivo del Governo dimissionario in tutela degli esposti all'amianto”.

Il capo della segreteria tecnica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Giovanni Battafano, ha indetto alla fine dello scorso mese, a seguito delle sollecitazioni delle Associazioni Esposti Amianto e di alcuni senatori di maggioranza, un incontro in merito ai decreti da emanare in tema di fondo per le vittime dell'amianto e dei benefici previdenziali, a cui hanno partecipato il Direttore Generale della Previdenza prof. Gianni Geroldi e i rappresentanti delle Direzioni Generali dell'INPS e dell'INAIL.



Elezioni regionali, Illy e Tondo

In vista delle imminenti elezioni regionali nel Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy e Renzo Tondo, alcune domande

La Regione non ha rinnovato la Commissione Amianto scaduta il 15 ottobre scorso. Ciò ha comportato ritardi anche molto gravosi per gli esposti. Infatti non sono ancora

iniziate le tanto attese visite gratuite per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto, e l'inserimento del micro chip sulla nuova tessera sanitaria. Quale priorità intende dare al rinnovo della Commissione? Sarebbe disposto a rivederne la composizione assicurando la presenza sia dei rappresentanti delle AEA di Trieste che di Monfalcone, visto che la giunta uscente ha ridimensionato la presenza degli esposti in tale sede? (eliminati i rappresentanti dei Comuni, e aumentati da 1 a 3 i rappresentanti sindacali).

ILLY - La Regione ha prontamente avviato l'iter per il rinnovo della Commissione Amianto ben prima della sua scadenza. La Direzione Centrale e l'Assessore alla Salute hanno immediatamente designato i componenti di loro competenza. Purtroppo altri soggetti non sono stati così celeri.

Ciò è comprensibile, essendoci sempre la necessità di trovare il giusto equilibrio e le giuste mediazioni tra tutte le componenti. In ogni caso il ritardo nella nomina della nuova commissione non può essere imputato alla Regione.

Per quanto attiene alla composizione della Commissione ricordiamo che all'AEA è sempre stato concesso un componente e che, nonostante si possa anche in un prossimo futuro rivederne la composizione, deve prevalere l'interesse a garantire uniformità e omogeneità degli interventi a tutela della salute di queste persone piuttosto che una sterile discussione sul numero dei componenti. Infine bisogna precisare che la Giunta non ha ridimensionato alcunché ma è il Consiglio regionale ad aver approvato una nuova norma. In ogni caso la delibera per la nomina della nuova commissione è già pronta e non vi è stato alcun ritardo nell'avvio del programma di sorveglianza degli ex esposti.

Proprio in questi giorni abbiamo terminato la fase sperimentale di verifica della procedura che porterà ad attivare la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti all'amianto così come previsto dalla DGR 2041 del 31/08/2007. In questi giorni stiamo attivandoci per partire con il programma di sorveglianza sanitaria previsto in tutte le aziende sanitarie della Regione.

TONDO - È spiacevole dover prendere atto che la Regione non ha ancora dato la giusta priorità alle vostre aspettative e che abbia disposto la riduzione dei vostri rappresentanti nella Commissione Amianto. Comunque, al di là della legge che ha modificato la composizione della Commissione Regionale Amianto senza un preventivo parere delle AEA della regione, posso assicurarvi che, con la collaborazione dell'assessore esterno alla sanità che personalmente sceglierò, la vostra Commissione sarà tempestivamente ricostituita e valorizzata. Per quanto attiene la rappresentanza delle due AEA in tale importante organo consultivo della Regione, ritengo che sia evidente che, anche in considerazione della complementarietà dei loro settori di attività e dello spirito volontaristico che le anima dovrà esser garantita (forse più delle OO.SS.). A tal fine si potrà utilizzare il primo provvedimento legislativo idoneo a recepire le modifiche che riterrete opportune.

Quale impegno intende assicurare da parte della Regione in merito alla prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto ed alla ricerca medico -scientifica, visto che in passato si è dimostrata poco disponibile ad accogliere dal punto di vista finanziario i progetti approvati in questi settori dalla stessa Commissione Amianto?

ILLY - A questa domanda debbo rispondere che da quando, grazie all'impegno profuso da questa Amministrazione, si è finalmente approvato il regolamento per il finanziamento dei progetti di ricerca medico scientifica gli stessi sono stati interamente supportati e finanziati. Seppur con il ritardo scontato dalla approvazione, non facile come vi è noto, del regolamento citato si è provveduto non solo a finanziare tutti i progetti anche per gli anni antecedenti l'approvazione del regolamento ma anche ad incrementare le risorse economiche disponibili proprio in questo importante settore.

TONDO - Alla ricerca scientifica su malattie come quelle conseguenti all'esposizione all'amianto, visto che le statistiche prevedono che il picco per queste malattie si dovrebbe raggiungere attorno al 2010, compatibilmente ai criteri dei regolamenti in materia, assicureremo il sostegno possibile. Considerato che la competenza sulle malattie riscontrate sul lavoro è dell'INAIL la Regione chiederà all'Ente Previdenziale e al Governo finanziamenti specifici - da abbinare a quelli regionali - da destinare alla ricerca medico-scientifica, alla formazione di medici specialisti e alle borse di studio.

do a confronto sull'amianto

ezia Giulia, abbiamo voluto rivolgere ai due candidati, de su temi che a noi stanno molto a cuore.

L'Autorità Portuale sembra che negli anni scorsi abbia predisposto una sessantina di progetti per iniziare le bonifiche delle aree portuali. Quali azioni potrebbe assumere in questo settore la Regione?

ILLY - La Regione potrebbe, qualora chiamata in causa, aiutare questi progetti di bonifica, ma ad oggi non risultano all'Assessorato alla Salute richieste in tal senso.

TONDO - È a conoscenza di ciascuno di noi il fatto che in passato si è stato maneggiato molto amianto. La vetustà degli immobili e l'abbandono delle aree del porto vecchio preoccupano un buon amministratore sia per le mancate opportunità di sviluppo dei traffici portuali che per i rilevanti e difficilmente preventivabili costi di bonifica e recupero. D'altra parte i costi di bonifica dell'amianto sono del Porto, che forse a suo tempo non ha saputo prevederne le ripercussioni negative sulla salute dei lavoratori. La Regione però, se opportunamente coinvolta, assieme al Ministero dell'Ambiente, potrebbe sostenere la bonifica, specie nell'ambito di un piano di sviluppo in cui siano coinvolti soggetti privati.

Si potrebbe pensare di estendere anche al resto della regione la procedura attuata dal Comune di San Canzian d'Isonzo (GO) che ormai da tempo effettua la raccolta gratuita, porta a porta, di Eternit e lavorati in amianto?

ILLY - Ricordo solo che ci sono importanti iniziative in tal senso in Regione, realizzate per aiutare i singoli cittadini nella rimozione. In primis ricordo il lavoro svolto in Provincia di Pordenone, che se certamente non prevede la gratuità del trasporto in discarica, fornisce al privato utili indicazioni per procedere alla rimozione di piccole quantità di amianto. Ricordo inoltre l'esperienza della Provincia di Gorizia. Ovviamente la Regione può e deve svolgere il suo ruolo senza interferire con le altre amministrazioni pubbliche.

TONDO - La raccolta, la rimozione e la bonifica dell'amianto necessita come vi è noto di personale tecnico specializzato il quale deve poter smaltire il materiale secondo complesse norme di legge. I Comuni, entro i cui territori vi sono bisogni in tal senso o situazioni a rischio, fanno bene a dotarsi di servizi di questo tipo per altro abbastanza costosi. Con l'ausilio delle Province, le quali hanno specifiche competenze di analisi e controllo nel settore ambientale, si potrebbero perfezionare progetti specifici sul territorio rivolti ai cittadini e alle imprese. La Regione dovrà

sostenere questi tipi di attività o sgravare i costi come nel caso del riscaldamento fotovoltaico.

La legge regionale sull'amianto prevede che la Regione, attraverso un fondo specifico, rimborsi le spese legali degli esposti qualora debbano intraprendere azioni legali per vedersi riconoscere i propri diritti. Si impegna a finanziare adeguatamente questo fondo?

ILLY - Certamente sì ma debbo sottolineare come ad oggi non sia pervenuta alcuna richiesta di accedere a questo finanziamento che da 5 anni rimane intatto nel bilancio regionale.

In conclusione, vorrei ricordare l'importante sforzo profuso in questi anni, seppur tra mille difficoltà per dare risposte concrete al problema dell'esposizione all'amianto. Sono stati approvati oltre 17.000 piani di bonifica, è stato approvato il piano regionale di bonifica e autorizzata la prima discarica regionale per lo smaltimento di prodotti con amianto, il registro regionale degli esposti è stato attivato in questa legislatura e conta più di 5000 iscritti. Con DGR 2041 del 31.08.2007, è stato approvato il piano regionale di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti. Sono aumentati considerevolmente i fondi per la ricerca, sono state migliorate la capacità diagnostica per il mesotelioma, anche se il nostro obiettivo è soprattutto la prevenzione.

TONDO - Mi sembra un diritto sacrosanto. Ritengo socialmente giusto che le colpe della burocrazia non debbano ricadere sui cittadini e che la Regione offra questo servizio ai lavoratori esposti all'amianto. Anzi potremmo cercare di fare qualcosa di più: una legge che riconosca le AEA e le convenzioni con la Regione in via permanente, garantendo loro risorse certe in finanziaria senza l'incognita e i ritardi dei riparti. Anche in questo caso la mia Amministrazione sarà caratterizzata dalla concretezza e dalla capacità di soluzione dei problemi della gente. Nel campo della solidarietà sociale e dell'informazione nella prevenzione della salute realtà come la vostra meritano ogni attenzione possibile, per il ruolo di analisi dei bisogni, per l'assistenza che va offerta ai vostri aderenti e per il valore aggiunto che avete come organizzazione di utilità sociale.



Dopo una segnalazione su Il Piccolo ecco le verifiche dell'AEA

Bonificato l'amianto all'ospedale militare

A gennaio ha destato particolare interesse nei nostri soci una lettera apparsa sul quotidiano "Il Piccolo" a firma della professoressa Marina Cuttin, che da privata cittadina ha voluto segnalare con grande preoccupazione la possibilità di gravi disagi a causa dei lavori sulla struttura dell'Ospedale Militare. Campanello d'allarme è stato il fatto che l'edificio, e come ormai sappiamo purtroppo non è l'unico, ospita il famigerato amianto.

"Dopo aver appreso dai giornali della ristrutturazione dell'edificio – spiega la Cuttin - ho voluto approfondire sul modo in cui tale processo sarebbe avvenuto. Mi ha colpito la mancanza di qualsiasi accenno al problema amianto, nonostante questo materiale si trovi nelle coperture dei tetti che si stanno sfaldando, nelle tubazioni, nelle canne fumarie, ecc. Mi aspettavo di leggere qualche lettera riguardante il problema. Invece forse per la scarsa conoscenza del problema, sembra che nessuno si preoccupi per questi lavori. Se, come leggo, la ristrutturazione completa avverrà nell'arco di 850 giorni, mi chiedo se sia possibile, data la vastità dell'area, che in questo tempo sia stata prevista anche la preventiva bonifica dell'amianto esistente".

Non avendo ottenuto alcuna risposta la professoressa Cuttin si è rivolta alla nostra Associazione, per sapere se l'impresa che ha vinto l'appalto è a conoscenza del problema, e se le autorità competenti sono

state avvertite e quindi assicureranno un monitoraggio dei lavori.

Sul tema abbiamo sentito direttamente la coordinatrice per il problema amianto della UOPSAL (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) Monica Minniti, che ci ha rassicurati sulle modalità e sulle conseguenze dei trattamenti che verranno utilizzati. "La ditta che si occupa dei lavori – spiega la Minniti – ci ha inviato il piano la metà di febbraio. Da quella data abbiamo trenta giorni per esprimere il parere, poi procederà con i lavori". "Comunque – precisa – anche noi siamo a conoscenza delle aree interessate dall'amianto. Per la precisione si tratta di Eternit, che è risultato presente nel tetto, in alcuni manufatti ed in particolare nelle centrali termiche". "A nostro parere – rassicura – il rischio durante i lavori di smantellamento è praticamente inesistente grazie alla professionalità della ditta in questione e ai metodi che verranno utilizzati per asportare il materiale nocivo". Secondo quanto riportato dalla Minniti, infatti, la ditta nel piano avrebbe già precisato a seconda dell'ambiente in questione, le modalità di asporto dell'Eternit: i manufatti verranno inglobati, isolati e quindi trasportati nelle apposite discariche, altre parti saranno demolite lavorando in depressione con camere ipobariche, per non permettere alle particelle nocive di espandersi all'esterno.





Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
UFFICIO STAMPA

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, mira sostanzialmente a consentire la fruizione dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, a quei lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata sulla base degli indirizzi ministeriali, attestante l'esposizione all'amianto che hanno continuato a prestare l'attività lavorativa presso le stesse aziende interessate dai predetti atti di indirizzo, riconoscendo validità alla ulteriore certificazione che sarà rilasciata dall'INAIL per i predetti periodi sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003. La norma si è resa necessaria dopo che nella precedente legislatura il termine per maturare il beneficio era stato portato al 2 ottobre 2003. I lavoratori interessati sono 4400.

Il decreto attuativo individua i soggetti beneficiari identificandoli nei lavoratori che abbiano: presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005; abbiano continuato a prestare nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003 con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo; non siano titolari di trattamento pensionistico alla data del 1° gennaio 2008;

disciplina l'iter procedurale demarcando la competenza e le incombenze delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, (ASL per la individuazione dell'avvio dell'azione di bonifica e l'INAIL per la certificazione), e semplificando, nel contempo, gli adempimenti a carico dei lavoratori. Relativamente a tale ultimo profilo giova evidenziare che la prevista domanda posta a carico dei lavoratori è finalizzata esclusivamente a velocizzare l'attività dell'INAIL. Spetta infine all'INPS l'erogazione della prestazione.

Sono state impartite direttive agli Enti interessati affinché il disbrigo delle pratiche avvenga con rapidità.

Melato, l'importanza dell'aspetto socioassistenziale

di Loretta Marsilli



“L’attività di ricerca fa ancora molta confusione per quanto riguarda le esigenze primarie dei malati di mesotelioma, i quali troppo spesso vivono la loro *via crucis* con la dolorosa sensazione di essere lasciati allo sbando. Quello che manca è un’authority che si faccia carico del paziente a 360°, agevolando il percorso di malattia e la fase terminale. L’aspetto socioassistenziale è quello che in questo momento andrebbe maggiormente sostenuto, ma la Regione, purtroppo, finora non ha investito nulla in questa direzione.”

È la denuncia del professor Mauro Melato, direttore del Dipartimento di Anatomia Patologica e di Medicina Legale dell’Area Vasta Isontino-giuliana presso gli ospedali di Trieste, Gorizia e Monfalcone. “Nel contempo - continua il medico - è fondamentale la standardizzazione dei dati scientifici raccolti in sede di autopsie effettuate a fini diagnostici, un progetto che, finalmente, ha ottenuto l’appoggio concreto della Regione per cui si sta lavorando in questo senso.”

Il progetto coordinato da Melato e la sua equipe si articola sostanzialmente in quattro fasi: 1- studiare le caratteristiche macroscopiche del tumore, ovvero dove ha colpito e come si è sviluppato; 2- individuarne la tipologia al microscopio; 3- studiare la quantità e la qualità delle fibre di amianto nei tessuti polmonari; 4- studiare altre caratteristiche biologiche del soggetto, come la presenza di marker ematici.

“Si tratta di piccole cose che per questo spesso vengono erroneamente considerate come scienza di serie B. Sembra si faccia il conto della spesa: la conta dei corpi d’amianto, l’identificazione del tipo di fibra - constata con un filo di amarezza Melato - invece i risultati possono avere un risalto mondiale perché, di fatto, la nostra finalità è studiare, classificare e integrare dati di origine diversa.”

In effetti, dobbiamo immaginare che un apparen-

temente banale esame al microscopio permette allo specialista di individuare, ad esempio, se il tumore è epiteliale, sarcomatoso o misto, cosa che a sua volta gli permetterà, in sede diagnostica, di diversificare le prognosi e le risposte alla radioterapia e alla chemioterapia. Anche l’analisi di eventuali marker nel sangue un domani potrebbero diventare un elemento fondamentale della diagnosi.

“La nostra ricerca, che si colloca a valle dell’attività del Registro Mesoteliomi curato dalla dottoressa Renata Dezotti, e prosegue sulla scia della ricerca avviata già trent’anni fa dal dottor Claudio Bianchi - spiega Melato - oggi è ancora viva solo grazie alla nostra buona volontà”.

Nonostante il lavoro dell’equipe di Melato, a causa delle sue caratteristiche di routinarietà e di minimalità, se così si può dire, forse non ha l’impatto che merita sulla comunità scientifica internazionale, basta citare la ricerca mai contestata del dottor Carbone, uno dei tanti cervelli italiani “fuggiti” negli USA, per intuire l’importanza delle sue implicanze. Da qualche anno Carbone ha dimostrato che nella popolazione c’è un virus appartenente alle scimmie, l’SV40. Questo virus, entrato nell’uomo attraverso la vaccinazione antipolio, rimarrebbe silente nei reni, ma, secondo Carbone, sarebbe in grado di modificare la cellula del mesotelio rendendola più suscettibile a diventare neoplastica. “Le domande, ora, sono, lo diventa da sola? L’amianto accelera il processo? Varrebbe senz’altro la pena indagare in questo senso nell’ambito della nostra ricerca” afferma Melato. “Potremmo cercare l’SV40 anche in retrospettiva creando una mappa di rischio: chi ha l’SV40 forse merita di essere sottoposto a indagine prima di altri. Mirare giusto in fase diagnostica è importantissimo trattandosi di modelli di ricerca costosi e rischiosi: una tac spirale implica un’elevata dose di radiazioni, per cui bisogna vagliare con attenzione i rischi e i benefici prima di sottoporre un paziente a certe indagini”

Vale la pena ricordare, inoltre, che i dati raccolti e standardizzati dallo staff del professor Melato sono estensibili al cancro del polmone, che è estremamente più diffuso del mesotelioma. “Circa un 10% dei casi di neoplasie polmonari potrebbe essere dovuto a esposizione ad amianto, ma sono spesso confusi dall’esposizione al fumo, che è molto più pregnante. Per dimostrare statisticamente l’incidenza dell’amianto servono, ancora una volta dati - conclude Melato - cosa che conferma una volta di più l’importanza della ricerca epidemiologica.”

Il giudice Rivero riapre la partita della questione amianto

Commento all'art.1, commi 20-22 della legge 247/2002 (norme di attuazione del protocollo sul welfare).

(SAGGI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE NELLA RIVISTA IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA)

Si parla sempre poco di esposizione dei lavoratori all'amianto; eppure di necessità di amianto si dovrà continuare a parlare a lungo, in futuro, anche nei prossimi anni, nelle aule dei tribunali, e non solo: se è vero che il picco dei morti per mesotelioma (con i correlati aspetti medici, penali, civili ed assicurativi) si toccherà attorno agli anni 2105-2020 secondo i dati dell'Ispes; se è vero che il tema della rivalutazione contributiva, che qui interessa più da vicino, ha sviluppato un contenzioso enorme sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo. Con due interventi normativi contenuti nella legge finanziaria e nel collegato di attuazione del protocollo sul welfare il legislatore del 2007 torna sui diritti dei lavoratori esposti all'amianto ampliandone i contenuti: allungando il periodo di esposizione rilevante ai fini dei c.d. benefici previdenziali e riconoscendo un nuovo indennizzo per le vittime a carico del fondo appositamente istituito presso l'Inail.

1. Dopo la stagione del ridimensionamento e della decadenza, prevalsa nella passata legislatura (attraverso l'art. 47 del d.l. 30.9.2003 convertito con modifiche nella legge 326/2003), il nuovo governo ha riaperto, con un intervento di segno opposto, la partita della rivalutazione previdenziale legata all'amianto accordando nuovi maggiori diritti ai lavoratori esposti alla sostanza nociva^[1].

Il comma 20 dell'art.1 della legge 247/2002 allunga infatti il periodo dell'esposizione rilevante, ai fini del conseguimento dei c.d. "benefici previdenziali" (così la stessa legge li definisce, e per la prima volta)^[2] previsti "all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n.257 e successive modificazioni", nelle aziende interessate dagli atti d'indirizzo ministeriale; e riconosce la validità dei relativi atti di accertamento (certificazioni) che l'INAIL rilascia ai lavoratori interessati che ne abbiano fatto richiesta entro il 15.06.2005, termine di decadenza già fissato in applicazione dell'art. 47 della l. 326/2003 di conversione del d.l. 269/2003^[3]. Diverse obiezioni su un piano della pura razionalità logica e della dogmatica giuridica potrebbero essere mosse ad un disposto normativo come quello concepito in questo comma 20.

Perché riconoscere per legge la validità di un atto amministrativo emesso da un soggetto pubblico come l'INAIL nell'esercizio di potestà conferite ad esso dalla legge e per di più in applicazione di atti amministrativi gerarchicamente sovraordinati? Perché fissare per legge un termine per delimitare la rilevanza giuridica di una situazione sostanziale (esposizione all'amianto) che è presupposto per il riconoscimento di una maggiorazione contributiva?

Si tratta di interrogativi che potrebbero dare adito a molti dubbi e discussioni, ma che non intaccherebbero comunque la plausibilità di una regola che nell'intento del legislatore riveste, con tutta evidenza, uno scopo pratico di natura prettamente equitativa: quello di allungare il periodo entro cui risulti rilevante l'esposizione all'amianto ai fini dei cosiddetti benefici, e ciò (com'è intuitivo) per rimediare ad eccessi di rigidità, scongiurare assurdità, temperare sperequazioni ingiustificate che si sono prodotte nei confronti di molti lavoratori per l'approccio burocratico che ha contraddistinto l'applicazione della precedente normativa e dei cosiddetti atti d'indirizzo (ad opera dello stesso INAIL, ma non solo).

A dispetto di un diffuso atteggiamento di fastidio che mirava ad offuscare la ratio dei benefici in discorso, con qualche eco fino nella grande stampa^[4], va riconosciuto al nuovo legislatore la volontà politica di intervenire nella materia con intenti garantistici, che ribadiscono la dignità costituzionale di una normativa che trae titolo soltanto dall'ingiusta esposizione di lavoratori ad un grave rischio per la propria salute ed il cui scopo va perciò "correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene", per dirla con la giurisprudenza delle Corti Superiori^[5] (sentenza n.5/2000 della Corte Cost.; sentenza n. 4913/ 2001 della Corte di Cass.), la quale peraltro è tutt'altro che esente da contraddizioni e critiche per gli ostacoli che ha provveduto a disseminare lungo il percorso applicativo dell'istituto (in particolare negando il beneficio ai già pensionati ante-1992^[6] e subordinandolo per tutti alla prova dell'esposizione ad una soglia qualificata che non era prescritta a fini previdenziali né dall'art.13 l.257/1992, né da altre norme dell'ordinamento).

Alla Corte Costituzionale è stata data di recente però un'altra opportunità per intervenire e fare chiarezza nella materia in relazione alla categoria dei lavoratori malati da asbesto ed in pensione da prima del 1992, a cui pure la Cassazione nega la maggiorazione in discorso.^[7]

2. Lo stesso comma 20 fissa poi come termine ultimo dell'esposizione, (intesa come situazione

sostanziale rilevante ai fini dei benefici) la data del 2 ottobre 2003 (data che coincide con l'entrata in vigore del d.l. 269/2003).

La fissazione di questo limite temporale potrebbe riproporre su un piano logico le rigidità del passato (per eventuali esposizioni consumate dopo il 2 ottobre 2003), potendosi così sostenere che si sia spostato soltanto il problema di qualche anno più avanti.

La verità è che, sullo stesso piano logico, la situazione sostanziale in discorso (l'esposizione all'amianto) non può essere ristretta per legge in termini rigidi, fino a quando la stessa normativa debba essere applicata in mancanza di decadenze: sussistendo una rituale domanda amministrativa, l'applicazione della legge ed il riconoscimento del diritto alla contribuzione dovrebbero essere infatti garantiti fino a quando è durata l'esposizione (accertata in conformità alle condizioni dettate dall'ordinamento); la legge non potrebbe dettare, per ovi motivi di eguaglianza e razionalità rilevanti sul piano costituzionale, un limite temporale all'esposizione sterilizzandone una qualche sua parte (non potrebbe farlo nemmeno con i pensionati ante 92, oltre che per i lavoratori in attività); ove esista, e sia stata accertata dall'organo tecnico in qualsiasi sede (amministrativa o processuale), l'esposizione dovrebbe perciò rilevare per intero, anche se per ipotesi consumatasi oltre il 02.10.2003.

Senonché, come si diceva, la norma in discorso non ha una efficacia generale ed ha bensì un ambito di applicazione circoscritto; essa è diretta a garantire soltanto una più ampia applicazione degli atti d'indirizzo già emanati in materia dal Ministro del lavoro. E' in relazione a questi atti (generalmente fermi al 31.12.1992, se non a periodi anteriori) che l'ampliamento del periodo di esposizione garantito dalla normativa diventa rimarchevole e la differenza rispetto alla situazione normativa precedente si fa di grande rilievo: la nuova norma rende infatti possibile un balzo in avanti lungo 11 anni; talché tutta l'esposizione rilevante ai fini del conseguimento della maggiorazione contributiva di cui all'art.13, comma 8 potrebbe essersi consumata anche dopo la stessa legge 257/1992.

Si tratta di un intervento normativo nel quale vanno riconosciuti connotati di maggiore concretezza e realismo rispetto ad altri interventi precedenti; il tema dell'esposizione torna come problema, se non del presente, quantomeno del passato prossimo, senza nessuna pretesa di rimozione e di confinamento in un tempo remoto come si era pensato attraverso altri provvedimenti.

3. Va peraltro avvertito come sulla base dello stesso disposto in commento non si possa affermare che in tutte le aziende interessate da atti di indirizzo ministeriale il periodo di esposizione da rivalutare "lieviti" in modo automatico verso il nuovo termine del 2 ottobre 2003 fissato dalla legge. Quello previsto dalla legge è infatti soltanto un termine finale (nel massimo) dettato per gli atti di accertamento che emetterà l'INAIL sulla scorta di proprie autonome verifiche con le quali l'Istituto dovrà in realtà individuare volta per volta

l'effettivo periodo di esposizione subito dai lavoratori nelle singole aziende interessate.

4. Vero è però che la legge non affida alla totale discrezionalità tecnica dell'Inail la scelta del criterio da individuare per delimitare la reale esposizione dei lavoratori; e — per la prima volta — detta anche un parametro di riferimento su cui si dovrà attestare l'istituto nell'accertamento temporale dell'esposizione. L'INAIL dovrà infatti accertare per ogni singola azienda interessata dagli atti d'indirizzo ministeriale quando è stata avviata l'azione di bonifica e dovrà dichiarare chiusa e cessata la esposizione dei lavoratori a bonifica avviata ("fino all'avvio dell'azione di bonifica").

Evidentemente la legge presuppone che solo con l'avvio dell'azione di bonifica l'azienda si sia fatta carico della tutela della salute dei lavoratori e possa perciò dirsi cessata l'esposizione rischiosa; ciò perché la stessa opera di bonifica doveva essere effettuata sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie, in applicazione del complesso apparato normativo di natura prevenzionale che avrebbe dovuto proteggere i lavoratori (dettato a partire dal d.lgs. 277/1991).

5. Quali rapporti ha la nuova legge con gli altri benefici, previsti dall'art 47 della 326/2003? La norma sul piano strettamente letterale sembra ampliare il periodo di esposizione ai soli effetti del beneficio di cui all'art. 13, comma 8 della legge 257/1992 e successive modificazioni; con esclusione di ogni sua rilevanza ai fini dell'applicazione dei minori (autonomi) benefici di cui all'art.47 l.326/2003. Si tratta di una distinzione che non rivestirebbe però nessuna giustificazione, sol che si pensi come i due tipi di benefici siano del tutto simili quanto a ratio e presupposti (essendo entrambi correlati esclusivamente alla medesima situazione pregiudizievole rappresentata dall'esposizione all'amianto consumata nella medesima azienda e nei medesimi periodi); mentre l'attribuzione dell'uno o dell'altro beneficio discende soltanto da un discrimine di natura temporale; che è dato dall'aver maturato o meno "il diritto al trattamento pensionistico" alla data di entrata in vigore della più restrittiva normativa di cui all'art.47 del decreto legge (ovvero al 2.10.1993) oppure dall'aver presentato o meno una domanda all'Inail di accertamento dei benefici entro la stessa data (ex art. 3,132° comma L. 350/2003).^[8]

Insomma potrebbe verificarsi il caso di un lavoratore che con l'ampliamento del periodo di esposizione garantito dalla l.247/2007 potrebbe ottenere soltanto il minore beneficio di cui all'art.47 (perché ad esempio non aveva fatto domanda all'INAIL prima del 2.10.2003 o non aveva diritto di andare in pensione prima della stessa data); e non si spiega perché allo stesso lavoratore dovrebbe negarsi l'effetto estensivo assicurato dalla recente normativa (sempre che avesse fatto la domanda prima del maturare della decadenza del 2.6.2005). Si tratta di una situazione sperequata, foriera di fondati dubbi di costituzionalità, che può essere appianata sul piano interpretativo accedendo ad una soluzione logica (più che letterale) che valga ad

estendere il meccanismo estensivo assicurato dalla norma a tutti i “benefici previdenziali” per esposizione all’amianto, anche a quelli previsti dall’art. 47 l.326/2003 considerati come compresi nella locuzione “e successive modificazioni”.

6. Per quanto riguarda i lavoratori destinatari della disposizione, si evince dal successivo comma 21 dell’art.1, che abbiano diritto all’ampliamento del periodo di esposizione garantito dal comma 20 anche coloro che avessero già ottenuto la certificazione per periodi di esposizione minori e diversi da quelli garantiti dall’applicazione della presente legge (ad es. fino al 31.12.1992 e sempre sulla scorta di domanda presentata entro il 15.06.2005). Se si vogliono eliminare delle sperequazioni senza riprodurne di ulteriori, non può accogliersi altra più logica interpretazione della stessa norma: la data di cessazione dell’esposizione deve valere in concreto per tutti i lavoratori delle stesse aziende interessate, salvo che non si tratti di lavoratori già in pensione.

La legge ha infatti un intento equitativo: vuole condurre alla maturazione del diritto (col riconoscimento del periodo ultradecennale) coloro che ne fossero stati ingiustamente esclusi per pregresse rigidità. Ma non vuole escludere dall’ampliamento tutti i colleghi già riconosciuti esposti, né vuole ampliare il periodo di esposizione per tutti i lavoratori. In altri termini essa esclude dall’ambito dei destinatari (tutti e soltanto) coloro che (per effetto della propria anzianità contributiva, maggiorata o meno da benefici amianto) fossero già in pensione alla data della legge; avendo testualmente riservato il medesimo diritto “ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ovvio perciò che sulla base della norma il medesimo ampliamento dovrà essere attribuito a tutti coloro che non fossero ancora in pensione alla data di entrata in vigore della legge, nessuno escluso ed ancorché taluni di questi avessero già ottenuto un riconoscimento (a questo punto parziale) dell’esposizione per periodi minori (sempre in applicazione degli stessi atti d’indirizzo; ad es. fino al 31.12.1992).

7. La norma non ha invece automatiche ricadute per tutti gli altri lavoratori che non siano interessati dall’applicazione di atti d’indirizzo ministeriali; ha tuttavia il pregio di “suggerire” un criterio certo e logico ai fini dell’accertamento del periodo di esposizione valido in generale, che avrebbe dovuto essere già seguito sia in sede amministrativa sia sul terreno giudiziario: la situazione considerata ai fini della tutela cessa secondo la legge con la sua fine ovvero con l’avvio della bonifica, per tutto quello che questa comporta in termini di applicazione dell’apparato di prevenzione e di protezione dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 277/1991.

8. La norma stabilisce infine al comma 22 dell’art.1 che la traduzione dettagliata sul piano operativo dei precedenti commi 20 e 21 avverrà con (l’ennesimo) decreto interministeriale; che si spera sia esente

questa volta dai sospetti di vizi ed illegittimità che possono muoversi nei confronti di altro precedente decreto intervenuto nella materia^[9].

Il fondo in favore delle vittime dell’amianto Commento dei commi 241 – 246 dell’art. 1 la l. 244/2007(Finanziaria per il 2008)

1. Nei commi 241 – 246 dell’art. 1, la l. 244/2007 (Finanziaria per il 2008) istituisce il “Fondo per le vittime dell’amianto” che hanno contratto patologie asbesto correlate per l’esposizione all’amianto e alla fibra fiberfax, ed in caso di loro premorienza per gli eredi.

2. In realtà, per quanto attiene la dimensione soggettiva del beneficio, va subito evidenziato che la norma si qualifica come intervento a carattere selettivo; ad onta della propria lettera che si rivolge, apparentemente, a “tutte le vittime”, la norma non realizza in verità l’auspicato intervento diretto ad individuare una responsabilità sociale nei confronti di tutte le persone (lavoratori o meno) che abbiano subito un evento lesivo correlato ad esposizione all’amianto anche a carattere non professionale; il fondo opera invece solo per le vittime professionali, che rientrino nell’ambito della copertura assicurativa gestita dall’INAIL.

Era lecito sperare in un maggiore ampliamento della sfera soggettiva dell’intervento normativo in modo da evitare sperequazioni tra “vittime”: quelle extra professionali (cittadini e consumatori) a tutt’oggi non li indennizza (né li risarcisce) ancora nessuno nel nostro Paese.

3. Sul piano oggettivo il comma 242 riconosce la cumulabilità delle prestazioni erogate dal fondo rispetto agli altri diritti (a carattere risarcitorio o indennitario) che le medesime vittime hanno in base ad altre norme generali e speciali. Le prestazioni dispensate dal Fondo non possono escludere perciò alcuno degli altri diritti (quali che essi siano, anche di natura puramente previdenziale) stabiliti dall’ordinamento per i medesimi soggetti; in particolare non si potrà opporre alcuna compensazione né calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal fondo e il diritto al risarcimento dei danni spettanti alla stesse vittime ex art. 1218 c.c. ovvero ex art .2043 c.c.; a differenza di quanto avviene per le prestazioni erogate dall’INAIL in base al T.U. 1124/1965, la legge 244/2007 stabilisce che le speciali prestazioni erogate dal Fondo “non escludono e si cumulano” agli altri diritti (risarcitori o indennitari) .

La prestazione erogata dal Fondo ha carattere economico e si aggiunge anzitutto alla rendita (diretta o in favore dei superstiti) che sia liquidata (ma anche da liquidarsi) ai sensi del T.U. n. 1124/1965. La misura della prestazione economica aggiuntiva è fissata in una percentuale della rendita INAIL; si tratterà perciò di un aumento della rendita stessa.

4. Per quanto attiene il finanziamento del fondo, il comma 244 ne addossa l’onere per tre quarti allo Stato e per un quarto alle imprese; quest’ultime provvederanno al pagamento subendo un’addizionale sui

premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Sono quindi soggette all'aumento soltanto le imprese che comportano la predetta esposizione, mentre non pare sia richiesta qui la presenza di altri presupposti nè, in particolare, quello del superamento di limiti quantitativi specifici, neppure di quelli richiesti ai fini del pagamento del premio supplementare per asbestosi.

L'onere a carico dell'impresa è un ulteriore indizio che sembra confermare sul piano sistematico l'esclusione dai destinatari delle vittime non lavoratori o lavoratrici.

5. Per la gestione del Fondo dovrà essere nominato un comitato amministratore, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cui composizione, durata e compiti saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (così, comma 245).

Un regolamento provvederà a regolare poi l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni; detto regolamento verrà adottato sempre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

6. L'entrata in vigore del Fondo si spera possa rimediare, almeno in parte, alla gravi lacune e contraddizioni che si registrano nella tutela delle vittime da asbesto nel nostro ordinamento, dove si riscontrano migliaia di vittime professionali mai risarcite né indennizzate da alcuno.

La denuncia è stata posta autorevolmente fin dalla relazione approvata dalla Commissione lavoro del Senato (Commissione c.d Smuraglia) il 22.7.1997 a seguito di indagine conoscitiva: concludendo, dopo diversi mesi, un ampio ed approfondito lavoro "con numerosissimi audizioni, raccolta di dati e documenti, sopralluoghi" la Commissione dichiarava a proposito della nocività dell'amianto "che benché sia noto che l'impiego di tale sostanza sia all'origine dei tumori dell'apparato respiratorio e che l'utilizzo eccessivo che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato secondo una stima approssimativa, circa 4000 casi di tumore di origine professionale all'anno, i riconoscimenti di tumore come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno".

7. Di più, come è stato pure evidenziato^[10], esiste la peculiarità, tutta italiana, di una giurisprudenza civile più realista del re, che nega cioè il risarcimento del danno civilistico laddove probabilmente lo stesso giudice penale avrebbe persino condannato, seguendo gli arresti più aggiornati in tema di colpa e nesso causale della Corte di Cassazione sezioni penali in materia di lesioni e omicidi colposi di natura professionali.

Roberto Rivero
giudice del lavoro tribunale Ravenna

- [1] Per un commento a caldo della legislazione del 2003 v. se vuoi, Rivero, Benefici amianto passato, presente, futuro. DPL, 2003 n.41. Più di recente, in generale, v. Il rischio da amianto. Questioni della responsabilità civile e penale, a cura di Montuschi Insolera, Bologna, 2006; cfr. inoltre Tullini, A rischio amianto, RIDDL, 2007, 453.
- [2] Ma meglio sarebbe stato definire le stesse rivalutazioni contributive come *risarcimenti previdenziali*: perché un danno vi è comunque per tutti i lavoratori dell'amianto, quantomeno di natura esistenziale; perché non è facile, né bello, vivere con l'ipoteca di malattie che possono condurre al decesso nel volgere di pochissimo tempo dalla loro insorgenza (come il mesotelioma pleurico; il cancro polmonare; l'asbestosi, ecc). Del resto questa normativa socializza il costo di un enorme colpa collettiva e mira a coprire un buco nero di omissioni durato almeno 40 anni, anche con l'inattuazione della normativa comunitaria.
- [3] Con la legge 236/2003 i diritti previdenziali stabiliti dall'ordinamento a favore dei lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni sono divenuti infatti un diritto a tempo ovvero con data di scadenza; l'art.47 della l. 326/2003 ha fissato un termine di decadenza (che vale per l'applicazione sia della nuova che della vecchia disciplina) decorso un termine di 180 giorni dalla pubblicazione di un decreto ministeriale attuativo; lo stesso decreto redatto il 27.10.2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17.12.2004 e dunque la partita si è chiusa il 15.6.2005 (salvo la riapertura dei termini con apposito atto legislativo risultando diverse migliaia di domande presentate all'INAIL oltre il suddetto termine; una previsione di apertura è già contenuta in un disegno di Legge Casson e altri presentato al Parlamento).
- [4] Vedi sul settimanale Panorama del 18 ottobre 2007 la copertina intitolata "I falsi pensionati dell'amianto".
- [5] Non si può infatti negare l'intima natura compensativa risarcitoria della maggiorazione contributiva in discorso, se è vero che come sempre riconosciuto dalla Corte Cost e dalla Cass, essa risulta radicata nella "nozione di rischio morbigeno che caratterizza l'assicurazione sociale per le patologie cagionate dall'esposizione all'amianto quali esse siano".
- In particolare, gli argomenti utilizzati dalla Corte Cost. nella sentenza n.5 del 2000 per giungere alla corretta interpretazione della fattispecie erano stati: il richiamo dell'evoluzione subita dalla disciplina di cui si tratta attraverso le modifiche via via apportate dal legislatore per giungere all'attuale testo normativo; il richiamo dello scopo della disposizione; il criterio costituito dalla durata della esposizione (che deve essere ultradecennale); l'elemento dell'attività lavorativa (artt. 1 e 3 del DPR 1124/65) che rimanda al concetto di rischio morbigeno "rispetto alle patologie quali esse siano che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro".
- L'impiego di tali criteri aveva portato la Corte a concludere che "La disposizione denunciata poggia quindi su un sicuro fondamento rappresentato sia dal dato di riferimento temporale sia da quella nozione di rischio che, come è noto, caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali".
- [6] Lo stesso intervento normativo in oggetto non sana certo l'esclusione dell'ambito di operatività del beneficio i pensionati ante 1992, confermandosi così l'esistenza di una categoria di lavoratori a cui l'amianto non farebbe male e che invece il nostro ordinamento e la Costituzione non possono tollerare.
- [7] Sulla scorta della questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza Tribunale di Ravenna pubblicata sulla G.U. del 31.10.2007.
- [8] Come riconosciuto dall'istruzioni diramate a suo tempo dall'INPS (circolare 195/2003) nelle quali ha affermato che l'art.13, comma 8 continua ad applicarsi a tutti i lavoratori che alla data del 2.10.2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico; espressamente osservando che a tale fine non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione, né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico. Va

rilevato poi che la legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria 2004) è di nuovo intervenuta nella materia e con l'art.3, comma 132 ha disposto che: "In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail". In sostanza questa norma ha ribadito che non possono essere toccati i diritti acquisiti, ivi compresi quelli maturati da tutti i lavoratori che prima del 2.10.2003 avessero ottenuto o semplicemente richiesto all'Inail la certificazione dell'esposizione all'amianto, riconoscendo come intangibili detti accertamenti, ancorché gli stessi lavoratori non avessero maturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non avessero effettuato alcuna domanda all'Inps. La norma fa quindi salvo il diritto all'applicazione della più favorevole normativa precedente sulla base della semplice richiesta all'INAIL di certificazione dell'esposizione; solo se la doman-

da di certificazione sia avvenuta in data successiva al 2.10.2003 si applica il nuovo regime stabilito dall'art.47.

[9] Ad es. nel Decreto Ministeriale dell'ottobre 2004 si sarebbe stabilita l'esclusione dei lavoratori non assicurati all'INAIL (lavoratori pubblici, marittimi, vigile del fuoco, ferrovieri, ecc) dall'ambito soggettivo della più favorevole normativa di cui all'art. 13, comma 8 l. 257/1992; secondo il d.m. agli stessi lavoratori si potrebbero applicare invece i più ristretti benefici della nuova normativa di cui all'art 47 della l.2003. Una tesi che non tiene conto del principio di uguaglianza e che è stata demolita da ultimo dalla Cassazione 1179/2007 secondo cui in tema di benefici contributivi per i lavoratori esposti all'amianto, sarebbe irragionevole ritenere l'esclusione dal beneficio ex art. 13 della l.257 per i lavoratori marittimi (o ferroviari o pubblici o postali) concorrendo ogni altro requisito, sol perché la loro assicurazione contro le malattie professionali, regolata dal T.U. approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965, sia esercitata dall'IPSEMA (e ancor prima, dalle Casse marittime), anziché dall'INAIL.

[10]V. se vuoi, l'analisi della giurisprudenza civile in Rivero, *L'amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri*, in Il lavoro nella giurisprudenza 2006, 413. Per la giurisprudenza penale in particolare cfr Cass. sentenza 17959/2005 e Cass. sentenza 39393/2005.

Nuova convenzione per i soci Tra L'AEA FVG e la Cassa di Risparmio del FVG Conti correnti da 30 o 36 euro all'anno per 120 o 300 operazioni

L'Associazione Esposti Amianto FVG ha realizzato una convenzione con la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, del gruppo Intesa San Paolo, in base la quale la banca offrirà ai nostri soci un conto corrente a condizioni particolari, con due profili di utilizzo, in base al numero di operazioni annue richieste.

Per il profilo "risparmiatore", con 120 operazioni annue, il costo del conto corrente è di soli 30 euro, mentre per la soluzione "utilizzatore" ci sono 300 operazioni annue a 36 euro. Per il profilo "risparmiatore" il tasso d'interesse sul conto corrente è agganciato all'Euribor a 1 mese e all'importo, passando dal 50% dell'Euribor - 0,50% per importi fino a 5.000 euro, al 50% dell'Euribor, per importi tra i 5.000 e i 12.500 euro fino al 50% dell'Euribor, per somme da 12.500 euro in su. Per la soluzione "utilizzatore" invece il tasso di interesse è del 0,25% rispetto ad un costo bassissimo e ad un alto numero di operazioni annue.

È gratuito per tutti l'utilizzo della banca on line e la carta bancomat (per il primo anno). Gratis sono anche i libretti degli assegni, il pagamento delle utenze domiciliate e, per il primo anno, anche la carta di credito che, se viene utilizzata per più di 5.000 euro all'anno, è gratis anche negli anni successivi.

Uno sconto del 0,25% è inoltre previsto sui tassi d'interesse per i mutui ed i prestiti. Grazie ad una convenzione tra la Carifvg e l'INPS è possibile inoltre ottenere prestiti con la cessione del quinto dello stipendio. Particolari condizioni sono previste anche per i non clienti.

Queste particolari condizioni si possono ottenere solo nella Filiale della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia di Via Carducci 3 a Trieste (tel. 040 362812), dove l'AEA FVG ha recentemente aperto un nuovo conto corrente — specifico per le ONLUS — per le proprie attività.

AVVISO AI SOCI

**IL NOSTRO UFFICIO è APERTO AL PUBBLICO
CON IL SEGUENTE ORARIO**

**Martedì, mercoledì giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.**

**Siamo sempre alla ricerca di volontari,
magari anche studenti o laureandi in materia d'amianto,
a cui in cambio offriamo ampia documentazione.**

A TUTTI GLI ASSOCIATI A.E.A. IN REGOLA CON IL CANONE ASSOCIATIVO

In seguito all' accordo stipulato con il Patronato **INAPA** , il **CAAF Confartigianato** e la **A.E.A.** informiamo tutti gli iscritti che per qualsiasi richiesta pensionistica (pensioni di anzianità, vecchiaia, di reversibilità, sociali ecc. nonché supplementi e ricostituzioni delle pensioni già liquidate) ed infortunistica (malattie professionali) possono rivolgersi presso le sedi del **patronato INAPA**

TRIESTE via Cicerone n. 9 tel 040/3735207

MUGGIA strada delle Saline 30 tel 040/9235097

Per la tutela previdenziale ed infortunistica il Patronato INAPA si avvale di propri consulenti medici e legali convenzionati.

*È inoltre attivo il **servizio CAAF** per la compilazione del **Modello 730/2007** ad un **costo agevolato** solamente per i nostri soci, basta prenotare al 040/3735207, fornendo il numero della tessera AEA.*

Chi avesse ancora in corso domande di maggiorazione dei benefici previdenziali della legge sull'amianto è pregato di rivolgersi alle strutture del Patronato INAPA o della AEA al fine di riuscire ad avere una rapida definizione delle stesse.

Rendiamo noto, che tutte le donazioni/elargizioni effettuate a favore di associazioni "ONLUS", sono detraibili dalle dichiarazioni dei redditi, inoltre si può destinare il 5x1.000 delle proprie tasse nella dichiarazione dei redditi apponendo una firma nel quadro dedicato alle "ONLUS" e riportare il nostro codice fiscale:

90094830321

Grazie.

INDIRIZZI UTILI

INAIL - Uffici territoriali del Friuli Venezia Giulia

Direzione Regionale

Direttore: Maria Ines Colombo
34133 Trieste, Via Fabio Severo 12
Tel. 040/6729222, Fax 040/6729348
E-mail: friuli@inail.it
PEC: friuli@postacert.inail.it

Trieste

Responsabile: Angela Forlani
34121 Trieste, Via Teatro Romano 18/20
Tel. 040/6729222, Fax 040/370132
E-mail: trieste@inail.it
PEC: trieste@postacert.inail.it

Monfalcone

Responsabile: M. Grazia Peressutti
34074 Monfalcone (GO), Via Oscar Cosulich 4
Tel. 0481/71522, Fax 0481/71550
E-mail: monfalcone@inail.it
PEC: monfalcone@postacert.inail.it

Udine

Direttore: Cristiana Capobianchi
33100 Udine, Pza Duomo 7
Tel. 0432/240222, Fax 0432/240240
E-mail: udine@inail.it
PEC: udine@postacert.inail.it

Gorizia

Responsabile: La Bella Carmen
34170 Gorizia, Via Roma 20
Tel. 0481/59822, Fax 0481/59850
E-mail: gorizia@inail.it
PEC: gorizia@postacert.inail.it

Inps

Sede di Trieste – via S. Anastasio 5, 34132
Centralino: 040-3781111

IPSEMA

Sede centrale
Via S. Nicola da Tolentino, 1/5
00187 Roma
Tel. +39 06.47877200
Fax +39 06.4871265

Sede compartimentale

Via Galatti, 1
34132 Trieste
Tel. +39 040.37801
Fax +39 040.366507

INPDAP

Sede provinciale di Trieste
Dirigente: Mara Nobile
Via Ghiberti, 4
Tel. 040- 6793311, Fax 040-6793434
Email: TSDirezione@inpdap.it

*L'Associazione Esposti Amianto
regione Friuli Venezia Giulia
augura a tutti voi una serena Pasqua*



Il Consiglio Direttivo

Presidente:

Aurelio Pischianz

Vice Presidente:

Claudio Grizon

Segretario:

Nicolò Di Stefano

Consigliere:

Adriano Mihalic

Consigliere Delegato

per la provincia di Udine (S.G. di Nogaro):

Sergio Madotto

Consigliere Delegato

per la provincia di Gorizia:

Bruno Coloni



Editore

Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia – o.n.l.u.s.

34132 Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 3
tel. 040 370380 – fax 040 3483512

www.aea-fvg.org

e-mail: info@aea-fvg.org

Direttore responsabile

Silvia Stern

Comitato di redazione

Aurelio Pischianz, Claudio Grizon

Hanno collaborato a questo numero

Loretta Marsilli, Paola Meola

Foto di copertina

Marino Sterle

Fotocomposizione, impaginazione e stampa

Stella arti grafiche - Trieste

Autorizzazione Tribunale di Trieste n.1078

del 5 marzo 2004

Spedizione in abbonamento 45%

Nel rispetto della libertà di opinione, la responsabilità degli articoli pubblicati e firmati è degli autori

ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AEA REGIONE FVG

**Ai Soci dell'Associazione Esposti Amianto
Regione Friuli Venezia Giulia - ONLUS**

Trieste, 10 marzo 2008

Si comunica che l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Esposti Amianto - Regione Friuli Venezia Giulia - ONLUS è convocata in via ordinaria in prima convocazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, alle ore 8.00 di **SABATO 29 MARZO 2008** nella Sala Oceania della Stazione Marittima di Trieste e, in seconda convocazione, **ALLE ORE 9.00** per discutere il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione del verbale precedente dd. 30/03/2007.
Relazione del Presidente sulle attività del 2007 e su quelle previste per il 2008;
Approvazione del bilancio consuntivo 2007 e di quello di previsione per il 2008.
Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle ore 11.30 circa l'avv. Ezio Bonanni relazionerà sugli incontri a cui ha partecipato al Senato ed al Ministero del lavoro, il 2 e il 26 febbraio scorsi, in rappresentanza della nostra Associazione.

In attesa dell'incontro Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Aurelio Pischianz
Presidente AEA – FVG

N.B. In caso di grave impossibilità ad presenziare all'Assemblea il Socio ha la facoltà di far pervenire all'AEA, a mano o per posta, la sottostante delega ad altro Socio debitamente firmata. Sono ammesse, al massimo, 5 deleghe per ciascun socio.



Il/la sottoscritto/a socio/a dell'AEA FVG – ONLUS
delega il/la sig./sig.ra
a rappresentarlo all'Assemblea convocata per il giorno del 29/03/08, considerando sin
d'ora rato e valido quanto da egli verrà deliberato.

Trieste,

Firma

.....